COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.1.2024
COM(2024) 8 final

2024/0004 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione europea è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[1] ("direttiva sulla tassazione dell'energia" o "direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

In virtù della decisione di esecuzione (UE) 2023/1197 del Consiglio[2] del 19 giugno 2023, la Polonia è stata autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento. Tale autorizzazione è scaduta il 30 giugno 2023.

La Polonia chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare una riduzione temporanea delle aliquote d'imposta nazionali all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, al di sotto dei livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 e all'allegato I, tabella C, della direttiva.

Il periodo di validità della richiesta è limitato a sei mesi e rientra quindi nel periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia.

Con lettera del 30 giugno 2023 le autorità polacche hanno informato la Commissione che intendono continuare ad applicare la misura temporanea di cui sopra per un ulteriore periodo di sei mesi, con effetto dal 1º luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Le autorità polacche hanno fornito ulteriori informazioni rispettivamente l'8 settembre 2023 e il 5 e il 13 ottobre 2023.

La richiesta di deroga riguarda l'applicazione di aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento.

Le autorità polacche hanno sottolineato che l'adeguamento annuale delle aliquote minime espresse in valuta nazionale per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, richiesto in virtù dell'articolo 13 della direttiva, unitamente al tasso di cambio euro-zloty (EUR/PLN) temporaneamente elevato e sfavorevole il primo giorno lavorativo di ottobre 2022, comporterebbe un aumento dei livelli di tassazione applicabili ai prodotti in questione[3].

Sebbene da allora il tasso di cambio dello zloty sia ritornato a un livello più favorevole, le norme di cui all'articolo 13 non ne tengono conto e, pertanto, l'unico modo per la Polonia di mantenere livelli di tassazione costanti per i prodotti energetici interessati consisterebbe in una richiesta di deroga. Secondo la Polonia, senza tale deroga sarebbe necessario aumentare i livelli di tassazione applicabili a tali prodotti.

---

1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

2 GU L 158 del 21.6.2023, pag. 71.

3 Il tasso di cambio applicabile per il 2023 è di 4,8320 PLN per un euro, mentre per il 2022 era di 4,5826 PLN e per il 2024 sarà di 4,6123 PLN.

La richiesta delle autorità polacche è finalizzata ad attenuare le ripercussioni negative che potrebbero derivare dall'adeguamento di cui all'articolo 13 della direttiva sulla tassazione dell'energia, mantenendo le pertinenti aliquote fiscali nazionali ai livelli attuali, al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva. Ne deriverebbe una riduzione delle aliquote fiscali nazionali espresse in euro rispetto alle aliquote minime, risultante dalla differenza del tasso di cambio EUR/PLN dopo l'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 della direttiva. Tale mantenimento delle aliquote nazionali vigenti si applicherebbe anche ad altri prodotti destinati al riscaldamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva.

Secondo le autorità polacche, la situazione socioeconomica determinata dall'elevata inflazione e dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici continua a costituire un grave problema per la società polacca.

Oltre alle altre misure adottate[4], la Polonia ha evidenziato l'importanza di tale deroga in considerazione dell'impatto negativo derivante dal forte aumento dei prezzi di vendita dell'energia, che è una delle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Le autorità polacche hanno sottolineato che tale situazione, che si somma all'inflazione galoppante, interessa direttamente sia le famiglie che le imprese.

A tale riguardo la Polonia ha precisato che tutti i consumatori che acquistano prodotti energetici oggetto della richiesta di deroga possono fruire di tale riduzione delle aliquote di accisa[5]. A tal fine le autorità polacche hanno fornito la seguente tabella che illustra l'andamento complessivo del consumo[6] di tali prodotti energetici.

---

4 Nell'ambito delle azioni intraprese nel 2022 la Polonia ha adottato un pacchetto legislativo (il cosiddetto scudo anti-inflazione) volto a ridurre al minimo l'impatto negativo dell'inflazione. A tale riguardo la Polonia ha introdotto un aiuto sotto forma di aliquote di accisa ridotte per taluni carburanti per motori, olio leggero per riscaldamento ed elettricità, ridotte ai minimi UE. Questo pacchetto legislativo temporaneo ha cessato di applicarsi dal 1º gennaio 2023.
Le autorità polacche hanno inoltre indicato che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), della direttiva è stato parzialmente recepito nella legislazione polacca (vale a dire che i prodotti del carbone e del gas - che rientrano nei codici NC 2705 00 00, 2711 21 00 e 2711 29 00 - utilizzati per il riscaldamento dalle famiglie e da alcuni altri utilizzatori specifici sono esentati dall'accisa).

5 Secondo le stime nazionali, il numero di beneficiari diretti è stato calcolato in circa 6 100 contribuenti in Polonia, principalmente imprenditori (di cui 5 600 sono soggetti passivi che presentano dichiarazioni per i prodotti del carbone).

6 Dati estratti dall'Ufficio statistico centrale (cfr. a tal fine: https://stat.gov.pl/wyszukiwarka/?query=tag:zu%C5%BCycie+w%C4%99gla+kamiennego).

Tabella 1 — Consumo dei prodotti energetici (2006-2021)[7]

Anno	Carbone (in migliaia di t)	Gas naturale (TJ)	Olio combustibile pesante (in migliaia di t)
2006	83,483	493,544	1,750
2007	84,230	499,571	1,711
2008	80,323	505,922	1,609
2009	73,842	488,179	1,615
2010	81,979	519,923	1,587
2011	79,108	515,162	1,403
2012	75,165	552,579	1,171
2013	77,300	560,164	876
2014	72,768	542,598	795
2015	72,283	553,964	1,056
2016	74,176	592,114	1,049
2017	74,637	628,517	924
2018	74,232	660,336	813
2019	68,302	691,543	785
2020	62,404	694,653	802
2021	69,621	741,000	889

La tabella mostra che tra il 2006 e il 2010 il consumo di carbone è rimasto relativamente stabile, mentre dal 2010, nonostante alcune fluttuazioni, si osserva un calo. Nel 2021, tuttavia, si è registrata una certa ripresa e il consumo di carbone è aumentato rispetto al 2020.

Un'analisi dei dati relativi al periodo 2006-2021 mostra una tendenza al rialzo del consumo di gas naturale. Nel complesso si è registrato un aumento del consumo di gas naturale.

Le autorità polacche hanno evidenziato che tra il 2006 e il 2021 si è registrato un calo del consumo di olio combustibile pesante. Hanno inoltre aggiunto che, nonostante una tendenza generale al ribasso, si è registrato un lieve aumento nel 2015 e nel 2021.

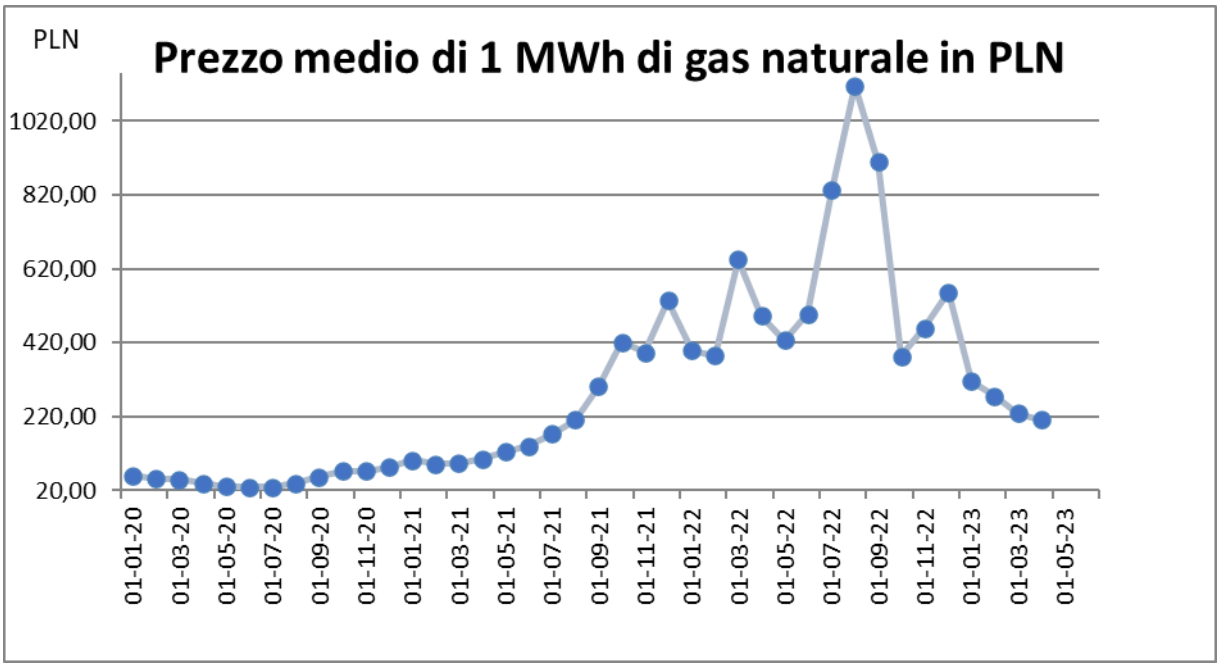
[7] I dati per il 2022 saranno pubblicati solo il 20 dicembre 2023. Le autorità polacche hanno inoltre sottolineato che le categorie/i settori di consumo indicati dall'Ufficio statistico centrale per i singoli prodotti non devono essere identici alle categorie di consumo soggette ad accisa effettiva (ad esempio, l'elenco dell'Ufficio statistico centrale comprende il gas naturale utilizzato dalle famiglie, mentre in base alla normativa in materia di accise il consumo è esente da accisa).

Secondo le stime del Forum per l'energia[8], nel 2022 il consumo di carbone è stato di circa 66 000 000 tonnellate, il che rappresenta un calo di circa 4 000 000 tonnellate rispetto all'anno precedente. Tali dati confermano il proseguimento della tendenza generale al ribasso osservata negli ultimi anni.

Le autorità polacche hanno inoltre aggiunto che gli acquisti di gas dall'estero per soddisfare le esigenze dei consumatori polacchi nel 2022, pari a 154,5 TWh (556 200 Tj), sono stati integrati da gas proveniente da fonti nazionali per 39,8 TWh (143 280 Tj). Le forniture totali di gas dall'estero nel 2022 comprendevano importazioni e acquisti intra-UE. In totale, nel 2022 gli acquisti di gas per rispondere alle esigenze dei consumatori in Polonia sono stati pari a 699 480 Tj[9]. Basandosi sulla stessa fonte di informazioni, la Polonia ha osservato che gli acquisti di gas nel 2021 ammontavano a 831 960 Tj e nel 2020 a 768 960 Tj. Con riferimento ai dati riportati nella tabella, la Polonia ha osservato che la tendenza al rialzo degli anni precedenti dovrebbe continuare.

Per illustrare l'aumento dei prezzi le autorità polacche hanno fornito il seguente grafico (grafico 2), che mostra il prezzo medio del gas naturale da gennaio 2020 a maggio 2023.

Grafico 2 – Prezzo medio del gas naturale (2020-2023)[10]



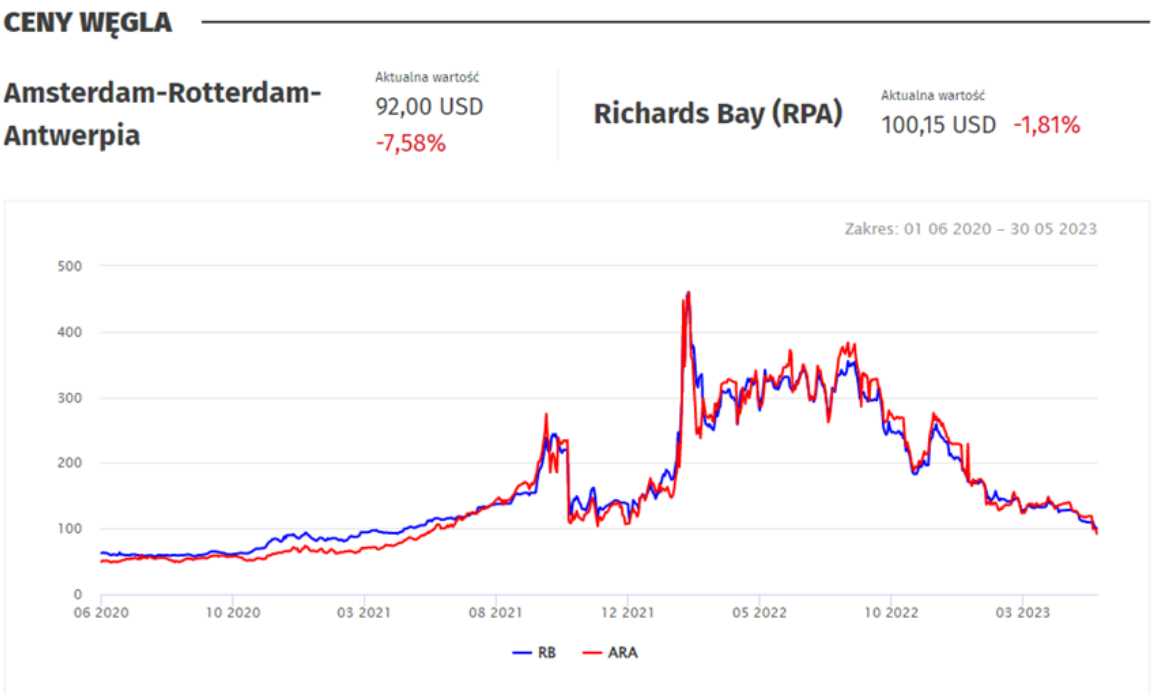
Il grafico seguente (grafico 3), sempre fornito dalle autorità polacche, illustra le tendenze storiche dei prezzi del carbone e del gas naturale nei rispettivi mercati all'ingrosso, compreso l'aumento dei prezzi nel 2022 legato agli effetti dell'aggressione russa contro l'Ucraina.

8 Si veda in proposito: https://nettg.pl/gornictwo/196416/gornictwo-wegiel-do-polski-plynal-wartkim-strumieniem

9 Si veda anche: https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/charakterystyka-rynku/11092,2022.html

10 Dati estratti dalla Borsa dell'energia polacca (POLPX).

Grafico 3 – Prezzo a pronti del carbone e del gas naturale in USD (2020-2023)[11]



Le autorità polacche hanno inoltre fornito i prezzi all'ingrosso (2020-2023)[12] dell'olio combustibile pesante illustrati nel grafico seguente (grafico 4).

Grafico 4 – Prezzi all'ingrosso dell'olio combustibile pesante (2020-2023)



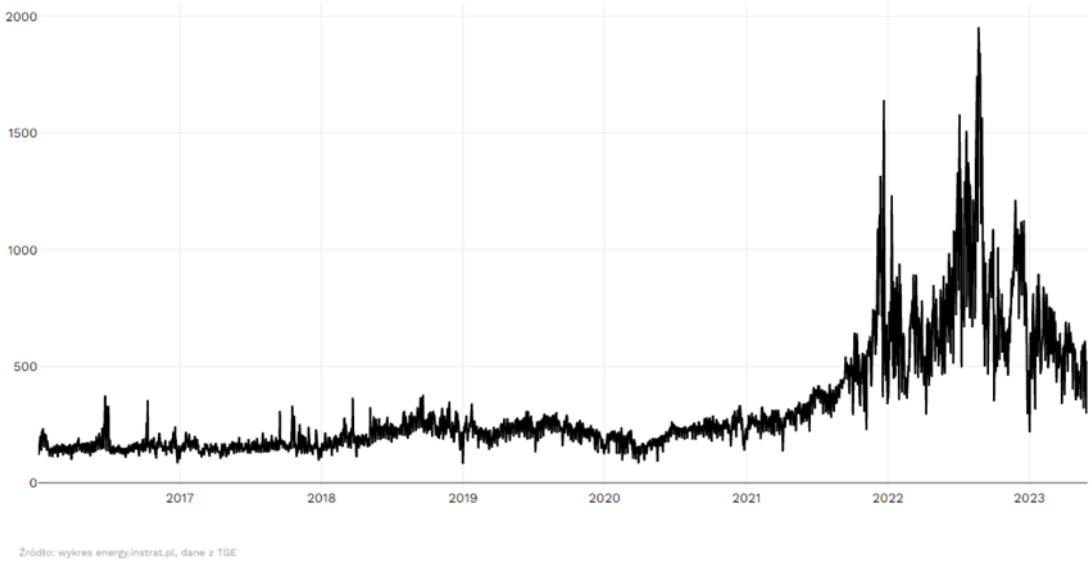
Le autorità polacche hanno infine presentato i prezzi giornalieri dell'energia sulla Borsa polacca dell'energia (POLPX) nel grafico che segue (grafico 5).

---

[11] I dati si basano sui mercati ARA Amsterdam-Rotterdam-Anversa e Richards Bay (Sud Africa); https://www.wnp.pl/gornictwo/notowania/ceny_wegla/, June 2023
Ceny węgla - prezzo del carbone; aktualna wartość - valore effettivo; zakres - ambito di applicazione/periodo].

[12] Sulla base dei dati ORLEN sui prezzi all'ingrosso.

Grafico 5 - Prezzi giornalieri dell'energia (2016-2023)



Per quanto riguarda i livelli di tassazione dei prodotti in questione, le autorità polacche hanno fornito la seguente tabella (tabella A) che confronta i livelli minimi di tassazione applicabili ai sensi della direttiva per ciascun prodotto oggetto della loro richiesta, unitamente alle aliquote corrispondenti attualmente in vigore in Polonia (gennaio 2023). A tale riguardo hanno evidenziato che le aliquote di accisa sui combustibili per riscaldamento si applicano indistintamente sia ai clienti non commerciali che ai clienti commerciali.

Tabella A

Prodotto energetico	Minimi UE (EUR)	EUR/ PLN (2023)	Minimi UE nel 2023 (PLN)	Accisa nel 2022 (PLN)	Accisa nel 2023 senza modificare l'aliquota dell'accisa (EUR)	Differenza tra i minimi UE e la tassazione effettiva (PLN)	Differenza tra i minimi UE e la tassazione effettiva (EUR)	Modifica dei minimi UE rispetto alla tassazione effettiva (%)
Olio combustibile pesante *(in PLN per 1 000 kg)*	15	4,832	72,48	69	14,2798	3,48	0,72	5,04
Gas naturale *(in PLN per gigajoule potere calorifico superiore)*	0,3	4,832	1,45	1,38	0,2856	0,07	0,01	5,04
Carbone e coke *(in PLN per gigajoule potere calorifico superiore)*	0,3	4,832	1,45	1,38	0,2856	0,07	0,01	5,04

In base alla tabella di cui sopra, secondo le autorità polacche, la differenza tra i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva e le aliquote polacche corrisponde al 5,04 % per tutti i prodotti energetici oggetto della richiesta.

Secondo la Polonia, l'accisa risulta essere la componente di prezzo su cui è possibile intervenire a breve termine, al fine di attenuare gli effetti indesiderati dell'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 della direttiva.

A sostegno della loro richiesta, le autorità polacche hanno fornito alla Commissione i grafici seguenti, che illustrano i) il tasso di cambio applicabile il primo giorno lavorativo di ogni mese da gennaio 2022 ad aprile 2023 (grafico 6); ii) le fluttuazioni del tasso di cambio a ottobre 2022 (grafico 7); e iii) il tasso di cambio medio mensile per il 2022 (grafico 8).

Grafico 6 – tasso di cambio EUR/PLN il primo giorno lavorativo di ogni mese (2022)

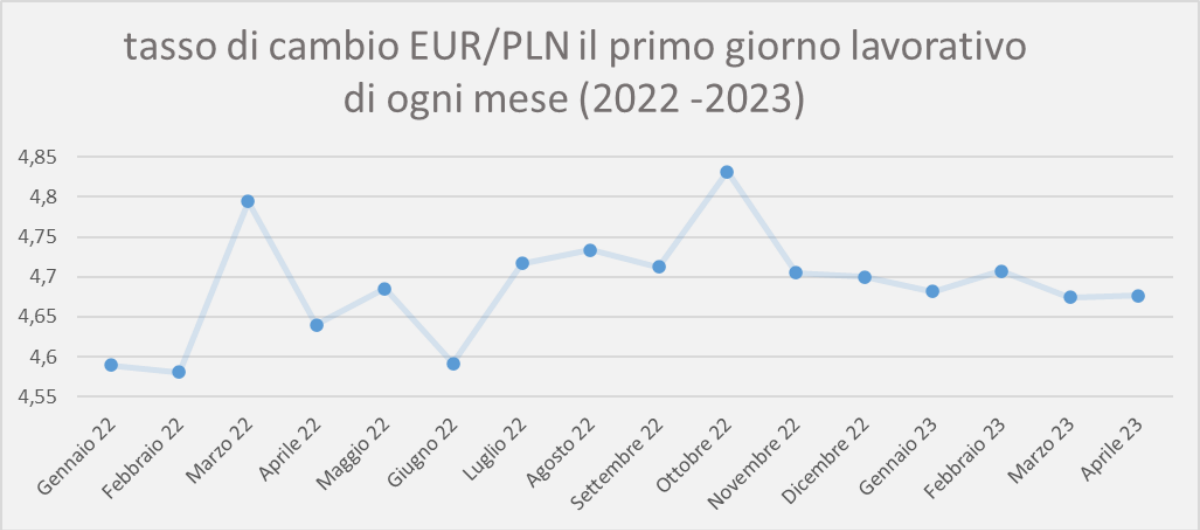
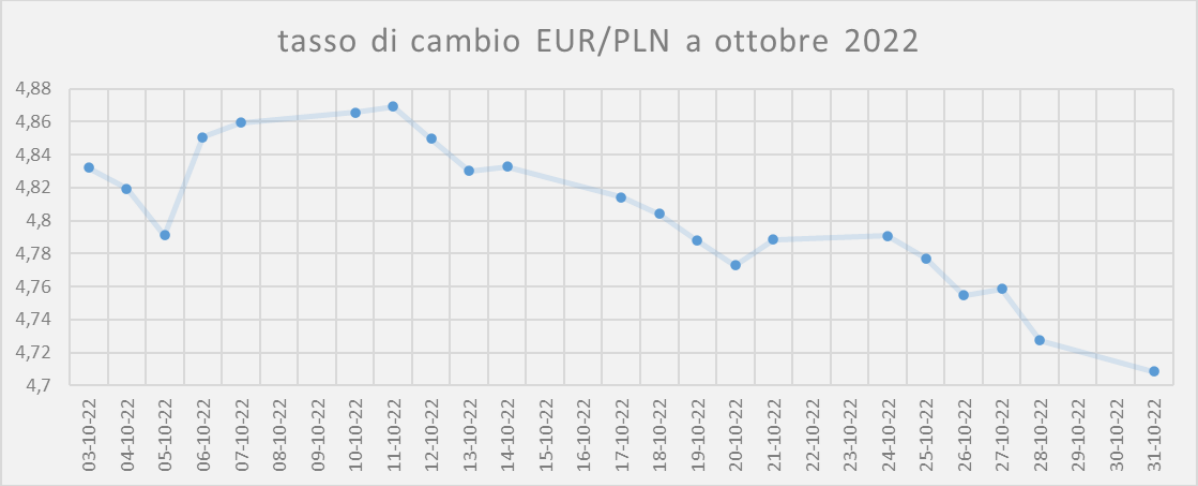


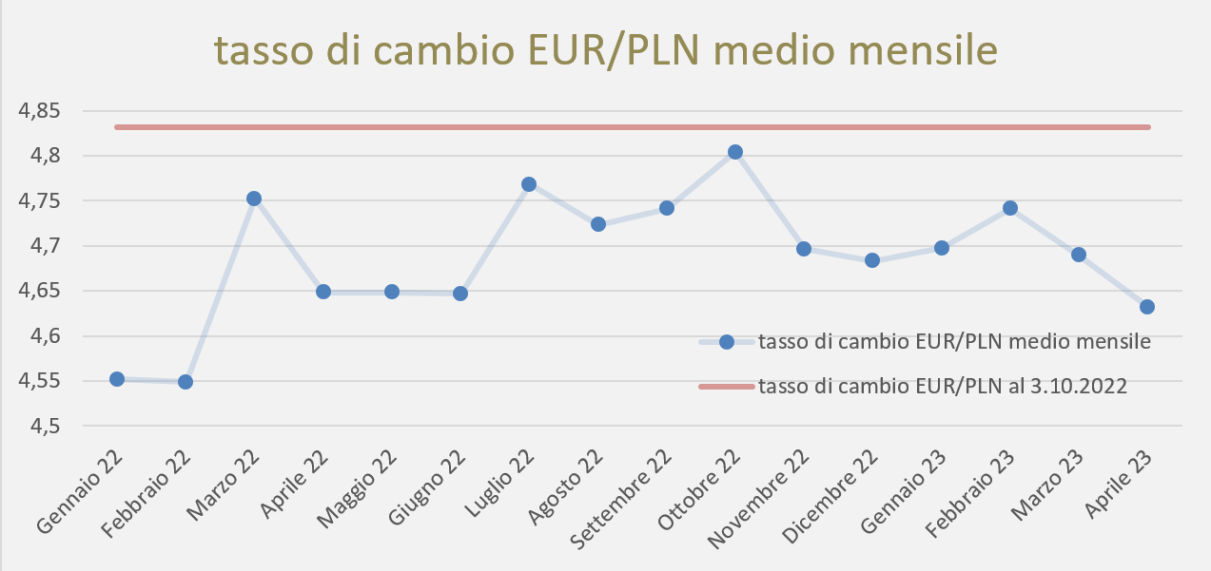
Grafico 7 – tasso di cambio EUR/PLN a ottobre (2022)



Sulla base del grafico di cui sopra le autorità polacche hanno evidenziato che, dopo aver raggiunto il picco dell'11 ottobre 2022, il tasso di cambio EUR/PLN era in graduale diminuzione.

Analogamente hanno anche sottolineato che, sulla base del grafico seguente, il tasso di cambio dell'ottobre 2022 era il più elevato del 2022.

Grafico 8 – tasso di cambio medio mensile EUR/PLN (2022-2023)



Alla luce delle informazioni presentate nei grafici di cui sopra, le autorità polacche hanno sottolineato come l'avere utilizzato il mese di ottobre 2022[13] come riferimento per l'adeguamento annuale, a norma dell'articolo 13 della direttiva, abbia avuto un impatto negativo, soprattutto a seguito delle fluttuazioni della valuta polacca. Secondo le autorità polacche, tale adeguamento non considera la dinamica dei cambiamenti economici e le fluttuazioni del tasso di cambio nel periodo compreso tra ottobre di un determinato anno e la fine di settembre dell'anno successivo sono irrilevanti. A ulteriore riprova di tale effetto negativo, hanno presentato l'esempio che segue (tabella B), sottolineando che le aliquote di accisa per i prodotti energetici oggetto della richiesta avrebbero rispettato i livelli minimi stabiliti dalla direttiva se l'adeguamento annuale fosse stato basato sul tasso di cambio vigente nel gennaio 2022.

[13] Il primo giorno lavorativo di ottobre 2022 tale valore era il più elevato per il 2022 e corrispondeva a 4,832 PLN nei confronti dell'euro.

Tabella B

Prodotti energetici oggetto della richiesta	Livelli minimi di tassazione UE (in EUR)	Aliquota dell'accisa (in zloty polacchi)	Aliquota fiscale basata sul tasso di cambio medio mensile EUR/PLN nel gennaio 2022	Aliquota 2023
Carbone e coke (per gigajoule potere calorifico superiore)	0,3	1,38	0,3 * 4,55 ≈ 1,37	Non occorrono modifiche
Gas naturale (per gigajoule potere calorifico superiore)	0,3	1,38	0,3 * 4,55 ≈ 1,37	Non occorrono modifiche
Olio combustibile pesante (per 1 000 kg)	15	69	15 * 4,55 ≈ 68	Non occorrono modifiche

Dato che il tasso di cambio PLN/EUR di 4,8320 PLN applicabile nel 2023 (nel 2022 il tasso era di 4,5826 PLN e per il 2024 tornerà a un livello di 4,6123 PLN), e al fine di mantenere i livelli minimi UE richiesti dalla direttiva, la Polonia ritiene che sarebbe stato necessario un aumento delle aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici di cui sopra. Secondo le autorità polacche la deroga risulta quindi necessaria.

Le autorità polacche hanno ritenuto che fosse difficile stimare l'effetto sul bilancio della modifica delle aliquote di accisa sui prodotti energetici interessati. Hanno tuttavia confermato che, essendo di lieve entità, la rettifica delle aliquote non dovrebbe incidere significativamente sulle entrate di bilancio, tanto più che i prezzi elevati dei vettori energetici generano maggiori entrate di bilancio dall'IVA[14].

La spesa di bilancio per il periodo coperto dalla richiesta di deroga è stimata in 6,5 milioni di PLN (sulla base dei dati di consumo e del reddito del 2022). A tale riguardo la tabella seguente (tabella C), fornita dalle autorità polacche, presenta l'incidenza sul bilancio di ciascuno dei prodotti energetici interessati.

[14] In base alle loro stime, per i destinatari che non beneficiano delle esenzioni dall'accisa (la maggior parte delle entità che utilizzano carbone e gas naturale per riscaldamento sono esenti dall'accisa, ad esempio le famiglie o le imprese a forte consumo di energia), il cambiamento comporta un aumento dei costi: nel caso dell'**olio combustibile pesante** di circa 0,4 PLN/kg (circa 0,5 PLN/kg IVA inclusa), nel caso del **carbone** di circa 1,67 PLN/tonnellata (2 PLN/tonnellata IVA inclusa) e nel caso del **gas naturale** ad alto metano del gruppo E di circa 0,2 PLN/metro cubo (0,27 PLN/kg/m³ IVA inclusa).

Tabella C

Prodotto sottoposto ad accisa	Incidenza sul bilancio per quanto riguarda le accise per il periodo di 6 mesi del 2023 [milioni di PLN]
Olio combustibile pesante e altri combustibili utilizzati per riscaldamento	0,5
Gas naturale e altri combustibili gassosi utilizzati per riscaldamento	4,2
Carbone e coke	1,8

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.".

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di tassazione, è fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; la loro applicazione decorre dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

L'articolo 13, paragrafo 2, stabilisce che *"Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di tassazione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in euro dia luogo ad un aumento del livello di tassazione espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o inferiore a 5 EUR, assumendo il più basso di tali due valori."*

Le aliquote nazionali polacche pertinenti, convertite sulla base dell'articolo 13, paragrafo 1, sono leggermente superiori alla tolleranza del 5 % consentita dall'articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva. Nel chiedere una deroga per consentire la non indicizzazione delle aliquote nazionali, le autorità polacche chiedono un aumento temporaneo molto modesto (meno di 1 punto percentuale) del livello di tolleranza applicabile all'adeguamento annuale delle aliquote per un periodo limitato.

Mediante la deroga richiesta, limitata nel tempo, le autorità polacche intendono attenuare l'impatto negativo che deriverebbe da un aumento dei livelli di tassazione dovuto a un tasso di cambio euro-zloty (EUR/PLN) elevato, applicabile in virtù dell'articolo 13 della direttiva. Tale riduzione corrisponderebbe all'importo risultante dalla differenza del tasso cambio dopo l'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 della direttiva.

La Polonia ritiene che la misura temporanea permetterà di alleviare parzialmente l'onere sociale ed economico che grava sui consumatori polacchi nell'attuale contesto geopolitico. Le autorità polacche hanno sottolineato a tale riguardo che la riduzione d'imposta sarebbe vantaggiosa anche per i venditori dei prodotti energetici interessati.

Il mantenimento della riduzione d'imposta in questione può essere consentito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva, in virtù del quale gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Il periodo limitato di validità di sei mesi rientra nel periodo massimo consentito all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia, che per questo tipo di misure stabilisce un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo.

La deroga dovrebbe però lasciare impregiudicata la futura adozione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, di un atto giuridico che modifica la direttiva sulla tassazione dell'energia[15].

Norme in materia di aiuti di Stato

La riduzione temporanea dell'imposta prevista dalle autorità polacche rientra nei pertinenti livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva.

La presente proposta lascia impregiudicata la valutazione della misura polacca ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. Inoltre la proposta di una decisione di esecuzione del Consiglio lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di rispettare la normativa sugli aiuti di Stato.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Ogni richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia deve essere esaminata dalla Commissione tenendo conto: i) del corretto funzionamento del mercato interno; ii) della necessità di garantire una concorrenza leale; iii) e delle politiche dell'UE in materia di salute, ambiente, energia e trasporti.

Come evidenziato dalle autorità polacche, l'obiettivo di tale riduzione fiscale è alleviare parzialmente l'onere sociale ed economico per la popolazione polacca in caso di aumento delle imposte dovuto all'elevato tasso di cambio dell'euro, associato all'aumento dell'inflazione che colpisce sia le famiglie che le imprese, in parte a causa del recente aumento dei prezzi dovuto al conflitto in Ucraina.

Stante la situazione, è improbabile che la riduzione temporanea incida sugli scambi all'interno dell'UE. Alla luce degli effetti e della durata limitati, la misura richiesta non dovrebbe falsare la concorrenza né ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Come sottolineato nella comunicazione RePowerEU[16], pur concentrandosi sulle famiglie e sulle imprese vulnerabili, la Commissione invita gli Stati membri ad adottare misure che incentivino il risparmio energetico e riducano il consumo di combustibili fossili. Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità della situazione geopolitica, la richiesta di deroga è tuttavia considerata adeguata e proporzionata. La misura tiene inoltre conto della necessità di conciliare gli obiettivi strategici specifici di cui all'articolo 19 della direttiva sulla tassazione

[15] Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) del 14.7.2021, COM(2021) 563 final 2021/0213 (CNS).

[16] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *"REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili"*, COM(2022) 108 final dell'8.3.2022.

dell'energia, segnatamente la politica ambientale dell'Unione, con l'imperativo di garantire l'accessibilità economica dell'energia a imprese e famiglie.

Considerate le circostanze e trattandosi di una misura temporanea e di portata limitata, appare opportuno concedere l'autorizzazione richiesta.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, dato che il presente atto non è un progetto di atto legislativo, non dovrebbe essere trasmesso ai parlamenti nazionali ai sensi del protocollo n. 2 dei trattati per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.
Le riduzioni d'imposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.
Le riduzioni d'imposta sono applicabili per un periodo limitato di sei mesi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.
L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta della Polonia e riguarda solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non prevede alcuna semplificazione:
si basa su una richiesta della Polonia e riguarda solo questo Stato membro.

- **Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione europea. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di sei mesi.

Le aliquote d'imposta applicabili saranno sotto i livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva sulla tassazione dell'energia (articolo 9).

La misura può essere valutata in caso di richiesta di proroga al termine del periodo di validità.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Ai sensi dell'articolo 1 la Polonia sarà autorizzata ad applicare all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento aliquote di tassazione ridotte al di sotto dei livelli minimi di tassazione.

Ai sensi dell'articolo 2 l'autorizzazione è rilasciata per sei mesi secondo la richiesta della Polonia e entro il periodo massimo di sei anni consentito dalla direttiva.

2024/0004 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[17], in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della decisione di esecuzione (UE) 2023/1197 del Consiglio[18], la Polonia è stata autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Tale autorizzazione è scaduta il 30 giugno 2023.

(2) Con lettera del 30 giugno 2023 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità polacche hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta l'8 settembre 2023 e il 5 e 13 ottobre 2023. L'autorizzazione è stata chiesta per un periodo di sei mesi, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

(3) Secondo le autorità polacche, l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta mira ad attenuare l'impatto negativo che sarebbe stato causato da un aumento del livello di tassazione dovuto a un elevato tasso di cambio tra l'euro e lo zloty, conformemente all'articolo 13 della direttiva 2003/96/CE. Tale riduzione corrisponderebbe all'importo risultante dalla differenza di cambio delle due valute dopo l'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 di tale direttiva. Detta riduzione renderebbe le aliquote d'imposta applicabili al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.

(4) L'autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità della situazione geopolitica, l'autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L'autorizzazione concilia le considerazioni strategiche specifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell'Unione, con la necessità di garantire l'accessibilità economica dell'energia a imprese e famiglie. La riduzione d'imposta compenserebbe in parte l'aumento dei costi dell'energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.

(5) La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, come richiesto.

---

17 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

18 GU L 158 del 21.6.2023, pag. 71.

(6) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.

(7) Per contrastare efficacemente le ripercussioni negative per i consumatori di prodotti energetici, è opportuno provvedere affinché la Polonia possa applicare la riduzione d'imposta, come richiesto, a decorrere dal 1º gennaio 2023.

(8) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica con cui l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema diventa applicabile.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente